

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno un adeguamento normativo al comma 2 dell'art. 11 bis del Codice di Giustizia Sportiva;
- Visto l'art. 24, comma 2 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare il comma 2 dell'art. 11 bis del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo di seguito riportato.

## **CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA**

<b>Vecchio testo</b>	<b>Nuovo Testo</b>
<p><b>Art. 11 bis</b> <b>Violazione clausola compromissoria</b></p> <p>1. Ai soggetti tenuti all'osservanza delle norme federali che pongono in essere violazioni o azioni comunque tendenti alla elusione dell'obbligo di cui all'art. 27, comma 2 dello Statuto, fatta salva l'applicazione di misure maggiormente afflittive, sono comminate le seguenti sanzioni:</p> <p>a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società e le associazioni;</p> <p>b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche.</p> <p>Fatta salva ogni diversa disposizione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, deve essere irrogata un'ammenda.</p>	<p><b>Art. 11 bis</b> <b>Violazione clausola compromissoria</b></p> <p>1. Ai soggetti tenuti all'osservanza delle norme federali che pongono in essere violazioni o azioni comunque tendenti alla elusione dell'obbligo di cui all'art. 27, comma 2 dello Statuto, fatta salva l'applicazione di misure maggiormente afflittive, sono comminate le seguenti sanzioni:</p> <p>a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società e le associazioni;</p> <p>b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche.</p> <p>Fatta salva ogni diversa disposizione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, deve essere irrogata un'ammenda.</p>

<p>2. Successivamente all'erogazione delle sanzioni adottate con provvedimento definitivo, ove risulti che la violazione della clausola compromissoria persista, il Presidente Federale diffida i soggetti di cui al comma 1, assegnando un termine di 20 giorni, ridotto in caso di urgenza a giorni 10, per rinunciare ad ogni azione intrapresa e agli eventuali effetti prodotti.</p> <p>Decorso inutilmente il suddetto termine, ai soggetti che non abbiano ottemperato, si applicano per tale ulteriore violazione le sanzioni previste dal comma 1.</p>	<p>2. Successivamente all'erogazione delle sanzioni adottate con provvedimento definitivo, ove risulti che la violazione della clausola compromissoria persista, il Presidente Federale diffida i soggetti di cui al comma 1, assegnando un termine di 20 giorni, ridotto in caso di urgenza a giorni 10, per rinunciare ad ogni azione intrapresa e agli eventuali effetti prodotti.</p> <p>Decorso inutilmente il suddetto termine, ai soggetti che non abbiano ottemperato, si applicano per tale ulteriore violazione le <b>seguenti</b> sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>penalizzazione di almeno un punto in classifica per le società e le associazioni;</b></li> <li>b) <b>inibizione o squalifica non inferiore a mesi due per i calciatori e per gli allenatori, e a quattro mesi per tutte le altre persone fisiche.</b></li> </ul>
---	--

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2004

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE  
Dott. Franco Carraro